

Disegno di legge
recante

**“DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E
L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO CIVILE”**

presentato dal Ministro della Giustizia on. Clemente Mastella e
approvato dal Consiglio dei Ministri del 16.03.2007

Art.12

(Modifiche all’ articolo 91 del codice di procedura civile)

Articolo in vigore

91. Condanna delle spese – Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’ altra parte e ne liquida l’ ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.

Il primo comma è sostituito dal seguente

“Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’ altra parte e ne liquida l’ ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’ offerta di cui all’ articolo 185, primo comma, secondo periodo, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’ articolo 92”

Art. 22

(Sostituzione dell' articolo 183 del codice di procedura civile)

Articolo in vigore

183. Prima comparizione delle parti e trattazione della causa - All' udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d' ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall' articolo 102, secondo comma, dall' articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall' articolo 167, secondo e terzo comma, dall' articolo 182 e dall' articolo 291, primo comma.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell' articolo 185.

Nell' udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d' ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l' attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l' esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l' esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

All' articolo 183 del c.p.c. sono apportate le seguenti modifiche :

a) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente :

“Nell' udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell' articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d' ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”.

Art. 23

(Modifiche all' articolo 185 del codice di procedura civile)

Articolo in vigore

185. Tentativo di conciliazione – Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì la facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell' articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia . Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi dell' articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell' istruzione.

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo

verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

L' articolo 185 del c.p.c. è sostituito dal seguente :

“Art. 185. (Tentativo di conciliazione) Quando tenta la conciliazione della lite il giudice indica alle parti le ipotesi conciliative che ritiene opportuno formulare. Ciascuna parte è tenuta a specificare a quali condizioni è disposta a conciliare la controversia.

Le parti hanno la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell' articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere innovato in qualunque momento dell' istruzione.

Quando le parti si sono conciliate si forma un processo verbale della conciliazione conclusa ed il giudice dichiara estinto il giudizio. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA al disegno di legge

....

Gli interventi proposti sono finalizzati a ridurre la durata dei processi civili, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo,

In quest' ottica, lo schema di d.d.l. contiene alcune misure concrete che incidono in modo diretto sul processo civile, muovendosi nelle seguenti direzioni :

.....

b) valorizzazione della conciliazione giudiziale e del ruolo conciliativo del giudice, accompagnati dalla previsione di sanzioni processuali a carico della parte che abbia, senza giustificato motivo, rifiutato la proposta conciliativa avanzata dalla controparte

Le possibili misure possono così riassumersi :

a) razionalizzazione e potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie civili, con qualificati organi di conciliazione, al fine di ridurre il numero dei nuovi processi, soprattutto in materia previdenziale ed in quella contrattuale, qualora siano coinvolti i consumatori;

.....

Articolo 12

... Per indurre le parti ad avviare una trattativa seria per la definizione conciliativa della controversia – ed evitare, come accade nella pratica, che si svolga un lungo processo al cui esito la parte ottenga ciò che fin dall’ inizio l’ altra si è dichiarata disposta ad offrire – si è ritenuto utile prevedere una vera e propria sanzione processuale a carico dell’ attore (o del convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale) il quale all’ esito del tentativo di conciliazione abbia rifiutato una proposta conciliativa seria avanzata dall’ altra parte.

Si osserva al riguardo che la parte contro cui è prevista la domanda ha senz’ altro un interesse specifico a formulare una proposta conciliativa, dal momento che il giudice può tenere conto di tale comportamento processuale in sede di liquidazione delle spese di lite (ad es. compensando le spese processuali).

Articolo 22

Le proposte di modifica dell’ articolo 183 ... si rendono necessarie per dare concreta attuazione ad alcuni dei principi ispiratori del presente disegno di legge : concretezza, lealtà e speditezza.

In particolare, nell’ ambito del potenziamento del ruolo del giudice nella conduzione del processo, nonché al fine di favorire la conciliazione della controversia, vengono ripristinati gli obblighi del giudice di interrogare liberamente le parti presenti all’ udienza di prima comparizione e di tentare, nella stessa udienza (non più una successiva, come prevede l’ attuale terzo comma dell’ articolo 183) la conciliazione della lite, se la natura della causa lo consente in quanto abbia ad oggetto diritti disponibili.

....

Articolo 23

Le maggiori novità in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione, disciplinato dal novellato articolo 185, consistono nella necessità, per il giudice, di indicare alle parti le ipotesi conciliative che ritiene opportuno formulare e, per le parti, di precisare a quali condizioni si è disposti a conciliare la controversia.

La modifica proposta impone al giudice, fin dall'inizio del processo, lo studio della causa in funzione di una piena conoscenza dei fatti controversi, condizione per consentirgli di formulare autonomamente una proposta conciliativa da sottoporre alla valutazione delle parti: le possibilità di riuscita del tentativo di conciliazione saranno maggiori in rapporto proporzionale alla capacità del giudice di formulare una corretta e valida proposta conciliativa.

A questa modifica si collega la seconda, a sua volta in stretta connessione con il novellato articolo 91. Le parti, infatti, saranno obbligate a dichiarare se accettano o meno la proposta conciliativa formulata dal giudice e, nel secondo caso, a quali condizioni sarebbero disposte a conciliare la controversia. Ciò permetterà al giudice, quando accoglie la domanda in misura non superiore all'offerta del convenuto, di condannare l'attore che ha rifiutato senza giusti motivi la proposta conciliativa al pagamento delle spese processuali.

Al riguardo va precisato che l'obbligo per le parti di specificare a quali condizioni siano disposte a conciliare la controversia non impone necessariamente alle parti di ridurre la propria pretesa originaria, ben potendo le stesse dichiarare di non essere disposte a conciliare se la propria pretesa non venga riconosciuta integralmente fondata.